

LA NUOVA TARGATURA DEI CICLOMOTORI

Luigi Del Giudice

Tutti i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006, cioè quelli muniti del c.d. targhino, dovranno dotarsi della targa secondo quanto stabilito dall'articolo 14 comma 2 della legge 129/2010 che recita:

“I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”

Il relativo decreto del Ministero delle Infrastrutture è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 02/04/2011 ed ha stabilito quanto di seguito riportato.

“I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell'art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini:

- entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»;

- entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»;

- entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»;

- entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A».”

In ogni caso le relative sanzioni amministrative saranno applicabili solo decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, e, quindi, a partire dal 14/02/2012 così come previsto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge 129/2010 che stabilisce:

“Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.”

Articolo 14, commi 2 e 3, legge 120/2010 (1)

Chiunque circola oltre i termini con ciclomotore munito del certificato di idoneità tecnica e del contrassegno identificativo è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 389,00 ad € 1.559,00.

PMR € 519,67

(1) La sanzione si applica a partire dal 14 febbraio 2012, trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge 120/2010. Inoltre per la violazione sopra descritta si adotta il procedimento sanzionatorio previsto dalla legge 689/81, il pagamento in misura ridotta risulterà essere, quindi, pari ad € 519,67. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione si possono presentare scritti difensivi al Prefetto; il ricorso direttamente proposto avverso al verbale di contestazione non è, invece, previsto. Per la possibilità di esperire quest'ultimo rimedio occorrerà attendere la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Il verbale verrà redatto sul modello F23, per le Polizie locali, potrà essere utilizzato il modello previsto per la contestazione dei regolamenti.

Ambito di applicazione della normativa

I ciclomotori appartengono alla categoria giuridica dei beni mobili non registrati, non sono soggetti all'iscrizione al P.R.A. ma solamente registrati presso il D.T.T.. Diversamente da quanto stabilito all'articolo 52 C.d.S., e secondo quanto previsto dalle Direttive europee 92/61/CEE e 2002/24/CEE recepite nel nostro ordinamento rispettivamente con i D.m. 05/04/94 e 31/01/2003, i ciclomotori sono così classificati:



Ciclomotori a due ruote (Categoria L1) aventi :

- una velocità massima di costruzione non superiore a 45 Km/h
 - cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc se a combustione interna
- motore la cui potenza nominale continua max è inferiore o uguale a 4 kW se elettrico

Ciclomotori a tre ruote (Categoria L2) aventi :

- una velocità massima di costruzione non superiore a 45 Km/h
- cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc per i motori ad accensione comandata
- potenza max netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna
- un motore la cui potenza nominale continua max è inferiore o uguale a 4 kW se elettrico



Ciclomotori a quattro ruote (categoria L6, c.d. quadricicli leggeri) aventi :

- una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 45 Km/h
- massa a vuoto inferiore o pari a 350 Kg, escluse le batterie per i veicoli elettrici
- cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc per i motori ad accensione comandata
- potenza max netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna
- potenza nominale continua inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici



Nelle more del periodo di transizione stabilito dalla legge occorrerà, quindi, sostituire il vecchio **targhino** esagonale (contrassegno identificativo), caratterizzato dalla presenza di cinque caratteri alfanumerici, con la nuova **targa** quadrata composta, invece, da sei caratteri alfanumerici. Quest'ultima, diversamente dal contrassegno, non potrà essere

utilizzata su più ciclomotori in quanto è personale e costituisce un elemento di identificazione sia del veicolo che dell'intestatario del certificato di circolazione.

Art. 97 cc. 8 e 14 C.d.S.: Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto a: *sanzione amministrativa* del pagamento di una somma di **€ 72,00**; *sanzione accessoria* del fermo del veicolo per il periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel corso di un biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa.

Art. 97 cc. 9 e 14 C.d.S.: Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto a : *sanzione amministrativa* del pagamento di una somma di **€ 1.725,00 a € 6.903,00**, non è consentito il pagamento in misura ridotta (art. 202/3bis C.d.S.); *sanzione accessoria* del fermo del veicolo per il periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel corso di un biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa.

Art. 97 c.13 C.d.S.: L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro 48 ore, a farne denuncia agli organi di polizia ovvero non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro 3 giorni dalla suddetta denuncia è soggetto a sanzione amministrativa di **€ 72,00**.

Art. 97 c.11 C.d.S.: Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 1.549,00**.

Art. 97 c.10 C.d.S.: Chiunque circola con ciclomotore munito di targa che presenta i dati di identificazione non chiaramente visibili (es.: scolorita, deteriorata, imbrattata, eccessivamente inclinata*, con adesivi, ecc.) è soggetto a: *sanzione amministrativa* di **€ 78,00**.

(*) Secondo quanto previsto dagli articoli 250, 256 e 259 del regolamento del C.d.S., la targa dei ciclomotori deve essere applicata con le medesime modalità stabilite per le targhe dei motoveicoli. In particolare l'inclinazione non deve andare oltre i 15° in avanti o 30° all'indietro, e non può essere installata ad un'altezza inferiore al raggio della ruota posteriore.

C.I.T.- CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Contemporaneamente alla modifica della targa si provvederà anche alla sostituzione del **C.I.T.** (certificato di idoneità tecnica) con il **certificato di circolazione**; quest'ultimo oltre a contenere il telaio e le caratteristiche costruttive riporterà anche le generalità del proprietario (del locatario, dell'usufruttuario, ecc.), nonché la targa del veicolo stesso.

Art. 97 cc.7 e 14 C.d.S. : chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto a: *sanzione amministrativa* del pagamento di una somma da € **146,00** ad € **584,00** e alla *sanzione accessoria* della confisca del ciclomotore. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 210/3 C.d.S.).

Art. 97 c.12 C.d.S.: Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà, ovvero non comunica la cessazione della circolazione è soggetto a: *sanzione amministrativa* di € **365,00**; *sanzione accessoria* del ritiro immediato del certificato di circolazione perché venga successivamente inoltrato al DTT per l'adempimento delle prescrizioni omesse.

ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI

Con la nuova targatura ciascun ciclomotore sarà individuato, all'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 C.d.S., da una scheda elettronica contenente:

- il numero di targa
- il nominativo del suo titolare
- i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione
- I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri, a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione

Dati di identificazione

Secondo quanto stabilito dall'articolo 74 C.d.S. I ciclomotori, devono avere per costruzione:

- una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
- un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.

La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.

Art. 74 c.6 C.d.S.: Numero di identificazione del telaio asportato, contraffatto, sostituito, cancellato, alterato, o reso illeggibile. Sanzione amministrativa di € 2514,00.

La presente sanzione si applica all'**autore** della contraffazione, e salvo che il fatto non costituisca reato. **Colui che circola** con numero di telaio contraffatto, senza essere stato l'autore della falsificazione è soggetto invece alla sanzione prevista dall'articolo 97, c.6.

Art. 74 c.6 C.d.S.: Targhetta di identificazione asportata, contraffatta, sostituita, cancellata, alterata, o resa illeggibile. Sanzione amministrativa di € 2514,00.

La presente sanzione si applica al soggetto che introduce nel territorio dello stato, detiene, vende o mette in circolazione il veicolo, **purchè non abbia partecipato alla contraffazione**, pur essendone a conoscenza. La norma è inoltre applicabile salvo che il fatto non costituisca reato.

TRASPORTO PASSEGGERO

La modifica apportata, inoltre, **permetterà di trasportare un passeggero sul ciclomotore**, a patto che lo stesso sia omologato per tale utilizzo e purché vengano rispettati una serie di requisiti:

- Maggiore età del conducente
- Veicolo omologato per due (occorrerà in questo caso far riferimento a quanto riportato sulla carta di circolazione alla lettera S1)
- Passeggero con età non inferiore agli anni cinque



Articolo 115 c. 4 C.d.S.: Quale minore di anni 18, conduceva un ciclomotore trasportando un passeggero. *Sanzione amministrativa di € 39,00. Sanzione accessoria del fermo amministrativo per trenta giorni.*

Nel caso in cui dal certificato di circolazione non risulti l'omologazione per il trasporto di altra persona oltre al conducente, si applica anche la sanzione di cui all'art. **170, commi 2, 6 e 7 C.d.S.:** **sanzione amministrativa di € 76, e decurtazione di un punto** solo per conducenti maggiorenni. Se tale violazione viene commessa da **conducente minorenni** il veicolo viene altresì sottoposto a fermo amministrativo per sessanta giorni; nel caso di reiterazione nel biennio, il fermo è di novanta giorni.

Articolo 170 c. 1-bis e 6-bis C.d.S.: Chiunque circola con ciclomotore a due ruote trasportando un minore di anni 5 è soggetto a: *sanzione amministrativa* di € 152,00.

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10.11.2005, "nel caso di violazione commessa da un minore, la contestazione o la successiva notifica deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono, pertanto, essere chiaramente identificate e considerate nel verbale come gli effettivi trasgressori; nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore non si potrà comunque procedere con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 126 bis del C.d.S."

REVISIONE

Anche per quanto riguarda i ciclomotori la revisione deve essere effettuata dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Occorre tuttavia evidenziare che la sostituzione della targa a prescindere dai termini di cui sopra impone in ogni caso la revisione, pertanto nel certificato di circolazione, e nello specifico alla pagina tre dello stesso, potranno notarsi diciture del tipo "Da sottoporre a revisione prima dell'immissione in circolazione" o simili.

Art.80 c.14 C.d.S. Conduceva veicolo non sottoposto a revisione periodica. *Sanzione amministrativa* di € 159,00.
Sanzione accessoria: L'accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dtt.

TASSA DI CIRCOLAZIONE

Con l'introduzione della nuova targa non si ravvisano modifiche per quanto riguarda il pagamento del bollo. Si tratta, infatti, di una tassa di circolazione che deve essere corrisposta e tenuta a bordo del mezzo solo se lo stesso circola; ovviamente nel caso contrario la tassa non va corrisposta. A differenza di quanto accade per la tassa automobilistica, per quanto riguarda i conducenti di ciclomotori vige l'obbligo di avere al seguito e di esibire, a richiesta degli operatori di Polizia Stradale, il pagamento della suddetta tassa (Art. 17 c.24, Legge 27/12/97, n.449).

Art.181 c.2 e 3 C.d.S. Circolava sprovvisto del contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica.
Sanzione amministrativa di € 24,00.